

**ALLEGATO 2 - NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
(regolamento CE 1782/2003, art. 5 e Allegato IV)**

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

NORMA 1.1 INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

NORMA 2.1 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

NORMA 2.2 AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE

NORMA 3.1 DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E L'USO ADEGUATO DELLE MACCHINE

NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

NORMA 4.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

NORMA 4.3 MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI E DEI VIGNETI IN BUONE CONDIZIONI VEGETATIVE

NORMA 4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

PREMESSA

In merito all'ambito di applicazione, riportato per ciascuna delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, va ricordato che, a norma dell'articolo 2, comma 4 del DM n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, tali norme riguardano le superfici agricole delle aziende beneficiarie:

- di pagamenti diretti;
- di indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento CE n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) 479/2008
- di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) 479/2008.

Obiettivo 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1

**Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali
di terreni in pendio**

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 4 lettera a), del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003.

Sono escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni.

In conformità all'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, la norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati, in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, a non più di 80 m l'uno dall'altro.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe laddove, a causa dell'elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza di non più di 60 metri le une dalle altre.

Obiettivo 2 - SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1:

Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

- superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003;
- superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set aside*) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, la norma vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. In questi casi è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione

organica. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 9/6/1994 ("Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi"), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Inoltre, riguardo alla deroga che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, la norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. Nelle zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai scarsamente coltivate o del tutto assenti, è ammessa la monosuccessione di cereali autunno vernini.

Obiettivo 3 - STRUTTURA DEL SUOLO:

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1:

Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui al successivo punto a):

superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e) del D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'impegno di cui al successivo punto b):

superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) del D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Essi devono assicurare, inoltre, un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

In conformità all'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, la norma richiede:

- a) la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo delle acque;
- b) l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Dopo l'intervento è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4 - LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:
**Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat**

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda all'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) 796/04:

“pascoli permanenti”: terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non compresi nell'avvicendamento per cinque anni o più.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di seguito indicati, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- d) rispetto del carico di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata non inferiore a 0,2 UBA/ha anno e non superiore a 4 UBA/ha anno.

Deroghe

In ordine al precedente impegno a), e agli impegni c) e d) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie e nazionali, nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

superfici a seminativo soggette all'obbligo del set aside e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, è opportuno conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, la norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sotto indicati:
 - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
 - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- c) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

In deroga all'impegno a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse *lavorazioni meccaniche* nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti operazioni:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificato:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione.

E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

- c. unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, è ammesso l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 6 lettere a) e b) della presente norma non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione. Le operazioni attuate in deroga entro il periodo di divieto stabilito possono essere autorizzate anche avvalendosi della Autorità regionale competente in campo fitosanitario.

NORMA 4.3:

Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui al successivo punto a):

superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) e f) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

- vigneti, come individuati ai sensi dell'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative
- oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

Per l'impegno di cui al successivo punto b):

Superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) del del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

- oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti e i vigneti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative.

In conformità all'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, la norma prevede i seguenti impegni:

- a) attuare tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, ed evitare il rischio di incendi. In particolare:
 - per gli oliveti*, effettuare la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, la spollonatura e l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
 - per i vigneti*, effettuare la potatura almeno entro il 30 maggio di ciascun anno e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
- b) *per gli oliveti*, rispettare il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144

Deroghe

Per quanto riguarda l'impegno b):

- in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive (CEE) n. 79/409 e n. 92/43/CEE

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, a norma dell'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi nella lettera c).

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).
2. In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.